



CENTRO PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA MUSICALE

REGOLAMENTO

(emanato con Decreto Rettorale n. 2618 del 6 ottobre 2022)

Art. 1 - Istituzione del Centro

1. È istituito presso l'Università di Messina, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 30 del Regolamento Generale dell'Ateneo, il Centro di ricerca e di servizio di interesse generale denominato "Centro per la diffusione della cultura e della pratica musicale" (d'ora in avanti indicato come "Centro") formato dall'attuale Coro dell'Università di Messina (di seguito "Coro").
2. Il Centro ha sede presso i locali ad esso assegnati dall'Ateneo.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo individuati dal Direttore Generale dell'Ateneo.

Art. 2 - Finalità ed attività del Centro

1. il Centro ha la finalità di ampliare l'offerta formativa per gli studenti, in ambito culturale e di promozione sociale e di costituire nell'ambito dell'Ateneo, un centro di educazione musicale attraverso attività di concertazione e produzione corale e strumentale.
2. A tale scopo il Centro si propone di:
 - a) creare momenti di aggregazione e di socializzazione all'interno della comunità universitaria tra personale docente, tecnico-amministrativo e studenti introducendoli al grande repertorio corale, insegnando loro le basi del canto corale e la disciplina richiesta per l'interpretazione e l'esecuzione di tale repertorio, nonché alla conoscenza e alla pratica esecutiva del repertorio sinfonico, sinfonico-corale e cameristico, ed esperienze di musica contemporanea e per film;
 - b) promuovere l'immagine dell'Ateneo in ambito regionale, nazionale ed internazionale attraverso attività di carattere culturale nel campo musicale, con particolare riguardo all'attività concertistica corale e strumentale;
 - c) promuovere scambi con analoghe strutture di Atenei italiani ed esteri;
 - d) promuovere nel territorio, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ateneo, la cultura e la formazione musicale, attraverso eventi e concerti.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità il Centro organizza le seguenti attività:
 - a) svolge formazione musicale, teorica e pratica, per il personale docente, il personale tecnico amministrativo e gli studenti dell'Ateneo attraverso l'organizzazione di esercitazioni corali ed orchestrali, svolte organicamente e con continuità;
 - b) organizza incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti il proprio repertorio;
 - c) organizza seminari, *stages*, laboratori finalizzati al perfezionamento della pratica musicale che non si configurino come sostitutivi delle attività curriculari e di supporto alla didattica svolte dall'Ateneo e che non siano ad esse sovrapposte;
 - d) produce concerti e interventi musicali collegati alle attività ed agli eventi dell'Ateneo;
 - e) assicura la presenza del Coro, ove richiesta, alle cerimonie di Ateneo e ad altre manifestazioni organizzate dall'Ateneo stesso o da sue strutture;

- f) organizza e partecipa a rassegne nazionali e internazionali di gruppi corali e orchestrali universitari;
- g) attraverso il Coro rappresenta l'Università di Messina in Italia e all'estero anche nell'ambito di scambi culturali con altri Atenei o a seguito di inviti per la partecipazione a rassegne nazionali ed internazionali a carattere concertistico;
- h) organizza e produce concerti e manifestazioni finalizzate alla diffusione della cultura musicale nel territorio.

Articolo 3 - Organi del Centro

- 1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di indirizzo.

Articolo 4 - Il Direttore

1. Il Direttore è designato dal Senato Accademico dell'Ateneo, su proposta del Rettore, fra i docenti dell'Università ovvero tra esperti esterni, di comprovata qualificazione scientifica e professionale in campo musicale attestata da incarichi o insegnamenti già ricoperti presso l'Ateneo. Il Direttore dura in carica tre anni rinnovabili ed è nominato con decreto rettorale. Sovrintende al buon andamento del Centro, in particolare:

- a) convoca e presiede il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 5;
 - b) promuove le attività istituzionali del Centro ed elabora la programmazione generale, anche finanziaria delle attività, in collaborazione con il Maestro Direttore del Coro, da sottoporre all'approvazione del Comitato di indirizzo;
 - c) rappresenta il Centro nei rapporti con gli Organi di governo dell'Ateneo e nei rapporti con i terzi;
 - d) cura l'attuazione del piano delle attività approvato dal Comitato di indirizzo;
 - e) coordina, con il supporto del Maestro Direttore del Coro, la produzione e la distribuzione delle eventuali pubblicazioni discografiche editate dal Centro;
 - f) stipula contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nelle materie di competenza, deliberati dal Comitato di indirizzo giusta approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
 - g) stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - h) concorda il repertorio del Coro con il Maestro direttore;
 - i) incoraggia attività di *fund raising*;
 - j) si raccorda con gli uffici dell'Amministrazione centrale per la gestione delle attività;
 - k) riferisce annualmente sulle attività svolte al Rettore o suo delegato.
2. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Direttore adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Comitato di indirizzo, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Articolo 5 - Il Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo promuove l'attività del Centro e approva le linee generali della programmazione annuale del Coro in modo da assicurarne il buon andamento. È costituito da:
- a) il Direttore;
 - b) il Prorettore per gli studenti;
 - c) il Direttore Generale o suo delegato;
 - d) il Maestro Direttore del Coro;
 - e) il Responsabile organizzativo del Coro di cui all'articolo 11;
 - f) due rappresentanti dei componenti del Coro, designati a maggioranza dai componenti del Coro.

2. Alle riunioni del Comitato, qualora il Direttore ne ravvisi la necessità, possono partecipare anche docenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università senza diritto di voto.
3. Il Comitato di indirizzo è l'organo deliberativo del Centro. Esso delibera in ordine:
 - a) alle iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Direttore, ai sensi dell'art. 4, lettera b) ;
 - b) alla ratifica dei provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 4, comma 2;
 - c) alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - d) al prospetto delle risorse finanziarie occorrenti formulato dal Direttore del Centro;
 - e) all'eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri Atenei, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità;
 - f) alla stipula dei contratti e delle convenzioni di competenza del Centro intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati da sottoporre all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo;
 - g) alla stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - h) ad ogni altra questione per la quale sia opportuna una deliberazione del Comitato di indirizzo.
4. Il Comitato di indirizzo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.
5. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.
6. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.

Articolo 6 - Il Maestro Direttore del Coro

1. Il Maestro Direttore del Coro è designato dal Direttore del Centro, di norma, tra esperti interni all'Ateneo ed alle società *in house* dell'Ateneo, di comprovata esperienza e capacità nel campo polifonico, compositivo ed orchestrale e documentata esperienza maturata nell'attività concertistica. Il suo mandato è di tre anni rinnovabili. Qualora l'incarico sia remunerato si applicano le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Direttore del Centro può designare un sostituto del Maestro Direttore, con le medesime modalità di nomina dello stesso.
3. Il Maestro Direttore del Coro esercita le seguenti funzioni:
 - a) collabora col Direttore nella programmazione delle attività di cui all'articolo 10;
 - b) definisce il repertorio e l'organizzazione dei singoli eventi sentito il Direttore e i referenti dei rispettivi settori di cui all'articolo 11;
 - c) collabora con il Comitato di indirizzo per la definizione delle attività del Coro di Ateneo e per la individuazione delle manifestazioni e degli eventi musicali;
 - d) stabilisce i programmi musicali dei singoli concerti, informandone preventivamente il Direttore;
 - e) svolge le audizioni e decide sull'ammissione degli aspiranti cantori;
 - f) assegna i ruoli solistici e strumentali e seleziona i soggetti necessari per l'espletamento delle attività concertistica e preparatoria;
 - g) definisce le risorse strumentali necessarie per gli eventi ed i concerti;
 - h) stabilisce la cadenza e la durata delle prove;
 - i) dirige le prove e i concerti.

Articolo 7- Ammissione e partecipazione

1. La partecipazione al Coro è gratuita. Per particolari attività può essere riconosciuto un rimborso per le spese di viaggio sostenute, secondo le disposizioni del vigente “Regolamento per le missioni del Personale docente e tecnico amministrativo” di Ateneo.
2. Possono fare parte del Coro:
 - a) gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università di Messina;
 - b) gli studenti partecipanti ai programmi di studio europei;
 - c) il personale docente e tecnico amministrativo dell'Università;
 - d) il personale delle società *in house* dell'Ateneo;
 - e) gli ex studenti universitari dell'Università di Messina;
 - e) gli ex dipendenti universitari a discrezione dei Maestri direttori;
 - f) persone esterne all'Ateneo in percentuale non superiore al 10% a discrezione del Maestro Direttore.
3. Per l'ammissione al Coro è richiesto il prerequisito minimo di intonazione e memoria musicale.
4. L'accertamento attitudinale e le ammissioni avvengono tramite audizioni con il Maestro Direttore.
5. Ulteriori norme per la partecipazione alle attività corali sono individuate in uno specifico regolamento interno del Coro, deliberato dal Comitato di indirizzo, in particolare con riguardo alle audizioni, alle prove e ai diritti e doveri dei coristi.

Articolo 8 - Riconoscimento Crediti

1. Partecipando alle attività del Coro è possibile, coerentemente con il proprio percorso formativo, richiedere al proprio consiglio di corso di studio il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. Il Maestro Direttore del Coro, esaminate le presenze alle prove e ai concerti, rilascia dichiarazione scritta dell'impegno dello studente.
3. Gli studenti del corso di laurea in “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)” hanno diritto al riconoscimento dei crediti.

Articolo 9 - Collaborazioni professionali esterne

1. Per la preparazione e la realizzazione dei concerti il Coro, su proposta del Maestro Direttore ed in accordo con il Direttore, può avvalersi della collaborazione professionale di musicisti.
2. In particolare il Coro può avvalersi della collaborazione professionale di orchestrali, strumentisti solisti e cantanti solisti.
3. Per tali collaborazioni può essere riconosciuto esclusivamente un rimborso forfettario per le spese sostenute.

Articolo 10 - Attività ordinarie del Coro e dell'Orchestra

1. L'attività del Coro si svolge di norma da settembre a giugno.
2. Costituiscono attività ordinaria del Coro:
 - a) il concerto di Natale;
 - b) la partecipazione alle cerimonie di inaugurazione dell'anno accademico;
 - c) la partecipazione alle cerimonie di conferimento dei dottorati e delle lauree honoris causa;
 - d) la partecipazione alle cerimonie di conferimento dei diplomi di laurea.
3. L'attività del Coro può prevedere altresì la partecipazione a cerimonie e congressi organizzati dall'Università, la realizzazione di concerti per committenze esterne, collaborazioni con altre istituzioni musicali e scambi culturali con altri cori e orchestre universitarie.

Articolo 11 - Responsabile organizzativo

1. Fra i partecipanti al Coro e/o tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo è individuato un responsabile organizzativo.
2. Il responsabile organizzativo è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, su proposta del Direttore del Centro. Svolge la propria attività a titolo gratuito ed è coadiuvato dai referenti dei settori di cui all'articolo 11. Si occupa dell'organizzazione logistica degli eventi e collabora con altri eventuali enti organizzatori di manifestazioni per le quali è richiesta la prestazione del Coro.
3. E' consegnatario del materiale affidato.

Articolo 12 - Articolazione interna

1. Il Centro si articola in due settori:
 - a) settore gestionale che comprende la segreteria, il sito web e l'archivio musicale;
 - b) settore musicale che comprende i soprani, i contralti, i tenori, i bassi.
2. Il Direttore, sentito il Maestro Direttore del Coro, individua tra i componenti del Coro i referenti dei settori. Ad essi è assegnata la gestione dei settori di competenza per ciò che concerne il regolare funzionamento del Centro, coordinano e gestiscono eventuali richieste, proposte o problemi dei singoli partecipanti.

Art. 13 - Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da eventuali finanziamenti dell'Università, di altri enti pubblici o privati, da lasciti o donazioni.
2. La gestione finanziaria del Centro è affidata ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale dell'Università.

Art. 14 - Modifiche del regolamento e scioglimento del Centro

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Comitato di indirizzo del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.